

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1965

Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907,  
sul monopolio dei sali e tabacchi

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, l'Amministrazione finanziaria è depositaria e custode dei mezzi di trasporto sequestrati per contrabbando di generi di monopolio.

Sta di fatto che, in dipendenza dell'intensificato ritmo dei sequestri operati dalla Guardia di finanza, conseguente allo sviluppo assunto dal contrabbando ed alla sempre più attenta ed efficace opera repressiva svolta dal Corpo, si è da tempo esaurita ogni residua disponibilità di spazio utile nei locali di proprietà dell'Amministrazione finanziaria; mentre il provvedimento definitivo di confisca, o di restituzione, interviene sovente dopo sperimentati i vari gradi di giudizio, e cioè dopo anni dall'epoca del sequestro dei veicoli.

Ne consegue che il parco macchine da custodire è destinato inevitabilmente ad aumentare di anno in anno.

L'Amministrazione finanziaria ha cercato, finora, di fronteggiare la situazione con provvedimenti di emergenza, tra l'altro concentrando oltre mille autovetture entro appo-

siti centri di raccolta all'uopo allestiti presso i Magazzini tabacchi greggi di Avenza e Piacenza, ma si è trovata costretta ad effettuare il ricovero dei veicoli allo scoperto, senza alcuna protezione dagli agenti atmosferici.

Nè l'Amministrazione ha potuto far ricorso al ricovero a pagamento presso autorimesse private, sia perchè, tenuto conto della durata media dei singoli ricoveri, le spese di custodia avrebbero senz'altro superato il valore stesso dei veicoli, sia perchè, dato il gran numero di automezzi da custodire, non sarebbe stato agevole reperire tante autorimesse private, disposte a svolgere il servizio.

Stante l'inevitabile usura, e sovente il completo disfacimento, che gli automezzi sequestrati hanno dovuto subire a causa della lunga inoperosità, aggravata dalla continua esposizione alle intemperie, ne è finora conseguito un danno sensibile, sia per l'economia generale, sia per i proprietari in caso di restituzione, e sia per l'Erario in caso di confisca, per il deprezzamento dei veicoli

che il più delle volte è risultato talmente notevole che con il ricavo della vendita non è stato possibile coprire neppure le spese vive di concentramento e di custodia.

Il terzo comma del citato articolo 109 della legge n. 907, prevede la possibilità di far luogo alla vendita d'urgenza delle cose sequestrate, previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria, quando vi sia pericolo di deperimento o la custodia sia difficile o dispendiosa, ma tale generica disposizione soltanto in rarissimi casi ha consentito all'Amministrazione di alienare i veicoli appena sequestrati. Mentre è evidente che, tenuto conto della continua svalutazione che subiscono gli automezzi in custodia, sia per l'inevitabile usura cui sono soggetti e sia per la frequente immissione sul mer-

cato di nuovi modelli, soltanto con la immediata alienazione sarebbe possibile evitare un inutile spreco di ricchezza nell'economia generale, ed ottenere somme adeguate allo effettivo valore dei veicoli all'epoca del sequestro, con notevolissimo vantaggio, a seconda dei casi, per l'Eranio o per i proprietari degli automezzi stessi.

Pertanto, si manifesta la necessità di integrare il citato articolo 109 della legge n. 907, per stabilire che il *nulla osta* alla vendita degli automezzi sequestrati potrà essere negato dall'Autorità giudiziaria soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

In tal senso è stato predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è inserito, dopo il quarto comma, il comma seguente:

« Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto, previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato ».